

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 (Basta lungaggini parlamentari: il Gran Consiglio non deve essere il freno alle riforme che servono al Paese)**

del 20 gennaio 2020

La nuova Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è stata approvata dal Parlamento in data 24 febbraio 2015 e rivista in modo importante il 9 aprile 2018. Essa disciplina l'organizzazione e la procedura del Gran Consiglio, i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio e i rapporti tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Per mandato costituzionale, il Gran Consiglio ha – tra le tante – la competenza di decidere in merito a progetti di revisioni legislative, esaminare i conti del Cantone, autorizzare le spese, autorizzare o ratificare l'alienazione e la concessione dei beni cantonali (cfr. art. 59 Cost. TI).

I messaggi sono le proposte del Consiglio di Stato all'indirizzo del Gran Consiglio e secondo l'attuale art. 57 cpv. 4 LGC, il parlamento è tenuto a pronunciarsi sul messaggio entro due anni. Gli approfondimenti dei singoli messaggi avvengono nelle commissioni – generali, tematiche o speciali – alle quali i vari oggetti vengono demandati su decisione del plenum del parlamento e che hanno il compito di preparare le discussioni, presentando i relativi rapporti (art. 32 LGC).

Oltre al sopracitato termine di due anni entro il quale il Gran Consiglio sarebbe tenuto a pronunciarsi su un messaggio, la legge prevede all'art. 37 che il presidente possa fissare alle commissioni un termine per la presentazione del rapporto e che eventuali ritardi debbano essere motivati (art. 37 LGC).

Troppo spesso capita però che dossier importanti rimangono fermi in parlamento per molti mesi, se non addirittura per anni. Le domande di approfondimento, diventano tattiche parlamentari tese al rimandare l'entrata in vigore di certe decisioni. Questo atteggiamento da parte del parlamento non è sostenibile, soprattutto alla luce del mondo moderno, che obbligherebbe la politica a decidere in termini ragionevoli.

Gli incartamenti che arrivano sui banchi del parlamento sono stati preventivamente oggetto di importanti valutazioni da parte dell'esecutivo e dei servizi dell'amministrazione cantonale, spesso messi in consultazione tra tutti gli attori interessati dai temi in oggetto e la documentazione di riferimento è messa a disposizione delle commissioni. L'approfondimento da parte del legislativo è importante, ma non deve tendere a frenare le riforme con mezzi, che spesso hanno più il sapore di tattiche elettorali che di vere e proprie questioni tecniche.

Questo non significa che il parlamento sia obbligato ad approvare qualsiasi riforma o qualsiasi credito promosso dall'esecutivo. La dialettica parlamentare rimane, così come resta il diritto a redigere rapporti favorevoli o contrari, ma ciò deve avvenire entro un limite di tempo ragionevole. Esiste poi il sacrosanto diritto di referendum, che può essere esercitato in qualsiasi caso.

Detto quanto precede, i firmatari della presente iniziativa ritengono che le attuali disposizioni non siano sufficientemente incisive e che pertanto i termini e le modalità di trattazione degli oggetti e giustificazione per eventuali ritardi vadano inaspriti, con puntuali modifiche degli art. 37 e 57 LGC, come di seguito esposte.

## 1. Termini di consegna (art. 37 LGC)

art. 37 attuale	art. 37 proposta
<p><sup>1</sup>Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.</p> <p><sup>2</sup>I presidenti delle commissioni devono comunicare al presidente del Gran Consiglio i motivi di eventuali ritardi.</p>	<p><sup>1</sup>Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.</p> <p><sup>2</sup>I presidenti delle commissioni devono comunicare per iscritto all'Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.</p> <p><sup>3</sup><b>L'Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e fissa un termine imperativo per la presentazione del rapporto.</b></p>

## 2. Messaggi (art. 57 LGC)

art. 57 attuale	art. 57 proposta
<p><sup>1</sup>Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.</p> <p><sup>2</sup>Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.</p> <p><sup>3</sup>Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.</p> <p><sup>4</sup>Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro due anni.</p>	<p><sup>1</sup>Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.</p> <p><sup>2</sup>Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.</p> <p><sup>3</sup>Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.</p> <p><sup>4</sup>Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio <b>entro 12 mesi.</b></p> <p><sup>5</sup><b>Per oggetti particolarmente complessi, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 12 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.</b></p> <p><sup>6</sup><b>Se il Gran Consiglio non si pronuncia entro i termini stabiliti, il messaggio vale come rapporto e viene direttamente discusso dal plenum nella prima seduta dopo la scadenza del termine.</b></p>

Quali oggetti particolarmente complessi vanno considerati in particolare revisioni totali di leggi, disegni di legge nuovi, importanti interventi di revisione nell'ambito della pianificazione cantonale.

Non rientrano invece in questa fattispecie revisioni costituzionali (in ogni caso sottoposte alla consultazione popolare), semplici richieste di credito, gli atti che comportano spese sottoposte al referendum facoltativo giusta l'art. 42 lett. b) della Costituzione cantonale, l'esame dei conti del Cantone, revisioni parziali di leggi già in vigore, progetti di aggregazione o separazione di Comuni, approvazione di PD, PUC e relativi crediti, decisioni su ricorsi contro schede del piano direttore cantonale ed in generale tutte le procedure di competenza del parlamento secondo la Legge sullo sviluppo territoriale, evasione di petizioni, procedure di evasione di atti parlamentari, per le quali la LGC prevede termini e modalità precisi (cfr. art. 100 e segg.).

Boris Bignasca  
Galeazzi – Pamini – Rückert